



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari –
Ufficio 3

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.
II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III SEGGEN

LORO SEDI

OGGETTO: Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019, n. 44.

Si trasmette il Dispositivo dirigenziale recante “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019, n. 44”.

Si chiede agli Enti in indirizzo di dare massima diffusione al presente dispositivo.

Si ringrazia dell’attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019, n. 44.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 maggio 2019, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, con particolare riferimento all'articolo 4-bis;

VISTE le istanze pervenute dalle regioni e province autonome di richiesta di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019, ovvero di non essere considerate quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina;

CONSIDERATO che le regioni e province autonome che non hanno fatto esplicita richiesta di esclusione sono considerate area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina ai sensi del sopra citato articolo 4-bis della legge n. 44/2019;

VISTO il parere tecnico-scientifico dell'IZSAM-LNRBT emesso in data 5 giugno 2019 prot. n. 2019/0009613/GEN/GEN relativamente alle misure contenute nel presente dispositivo;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le movimentazioni dei bovini sul territorio nazionale per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-bis della legge 21 maggio 2019, n. 44.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano esclusivamente alle movimentazioni della specie bovina verso regioni e province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019.
3. Le regioni e province autonome che non hanno fatto richiesta di esclusione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.
4. Le regioni e province autonome che non hanno fatto richiesta di esclusione sono considerate area omogenea e non soggetta a restrizione per quanto riguarda la movimentazione della specie bovina ai sensi del citato art. 4-bis.

Art. 2

(Movimentazione degli animali)

1. La movimentazione degli animali della specie bovina provenienti da area omogenea di cui all'articolo 1, comma 4, verso regioni e province autonome di cui all'Allegato I che hanno fatto richiesta di esclusione, è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) effettuazione, entro 7 giorni prima della partenza, di un test PCR specifica con esito negativo nei confronti del/i sierotipo/i presente/i nel territorio di partenza e non presenti nelle regioni e province autonome di destino di cui all'Allegato I. I test sono rivolti a:
 - tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
 - un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
 - b) protezione degli animali dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto almeno per una settimana prima dell'effettuazione del test di cui alla lettera a) e comunque fino al giorno della partenza;
 - c) trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e il rispetto dei relativi tempi di sospensione;
 - d) trasporto in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni con trattamenti dei capi ogni 7 giorni con insettorepellenti;
 - e) la movimentazione deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza specificando nell'apposito riquadro: "PCR Negativa in data .. / .. / ..", "Vincolo sanitario per destinazione indicata "Animali non destinati agli scambi intracomunitari".

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. L'effettuazione del test di cui all'articolo 2, lettera a), rientra tra le attività istituzionali e pertanto i relativi costi sono a carico del Fondo Sanitario nazionale.
2. Il presente dispositivo ed il relativo Allegato I possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base di nuove richieste avanzate da regioni e province autonome o dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale nonché delle determinazioni della Commissione europea.
3. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.trovanorme.salute.gov.it e reso disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della blue tongue al seguente indirizzo: https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/home.

Roma, 5 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Sezione A – Regioni e Province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019

Regioni e province autonome	Sierotipi BTV per i quali è stata avanzata richiesta di esclusione
Valle d'Aosta	BTV 1-3
Umbria	BTV 3
PA Trento	BTV 3
Piemonte	BTV 3
PA Bolzano	BTV 1-3
Veneto	BTV 3
Emilia Romagna	BTV 3
Friuli Venezia Giulia	BTV 1-3
Lazio	BTV 3
Toscana	BTV 3
Lombardia	BTV 3
Molise	BTV 3
Liguria	BTV 3
Marche	BTV 3
Campania	BTV 3

Sezione B – Area omogenea ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019 per BTV circolanti sul territorio nazionale (BTV 1-3-4)

Regioni e province autonome	AREA OMOGENEA
Abruzzo	BTV 1-3-4
Basilicata	BTV 1-3-4
Puglia	BTV 1-3-4
Calabria	BTV 1-3-4
Sicilia	BTV 1-3-4
Sardegna	BTV 1-3-4